

## IusExplorer

**Archivio selezionato:** Sentenze Cassazione civile

**Autorità:** Cassazione civile sez. I

**Data:** 22/03/2013

**Numero:** 7290

**Classificazioni:** DANNI - Valutazione e liquidazione svalutazione monetaria - - in genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE	Ugo	-	Presidente	-
Dott. GIANCOLA	Maria Cristina	-	rel. Consigliere	-
Dott. DI VIRGILIO	Rosa Maria	-	Consigliere	-
Dott. SAN GIORGIO	Maria Rosaria	-	Consigliere	-
Dott. ACIERNO	Maria	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27805-2007 proposto da:

IDROELETTRICA DEL CARPINO SIC S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 51, presso l'avvocato LA VIA ALESSANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocato SCALA ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l'avvocato COLETTI PIERFILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PETRIZZI VINCENZO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2827/2006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2013 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato COLETTI PIERFILIPPO che si riporta e ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e inammissibilità del terzo motivo del ricorso; condanna alle spese.

### Fatto

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25.10.1975, D.F.A., quale titolare della ditta Antonio De Falco Centrale Idroelettrica del Carpino, adiva il Tribunale di Napoli chiedendo la condanna dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) spa al pagamento della somma di L. 61.330.180, quale corrispettivo per la fornitura di energia elettrica da lui eseguita nel periodo da ottobre 1973 ad agosto 1975, in virtù della convenzione del 7.02.1953, intercorsa tra l'Ente Autonomo Volturino (dante causa dell'ENEL) e la ditta Sciarra, cui la ditta attrice era subentrata dal 1972.

A tale giudizio venivano riuniti due giudizi, dei quali l'uno di opposizione a decreto ingiuntivo e l'altro di risarcimento danni, entrambi proposti dalla SNIE srl contro l'ENEL. L'adito Tribunale di Napoli (previa separazione delle cause riunite) con sentenza del 3.03-16.10.2003, in accoglimento della domanda introdotta dal D.F., condannava l'intervenuta società ENEL Distribuzione S.p.A. a pagare alla Società Idroelettrica del Carpino SIC s.r.l. (gà ditta Antonio De Falco) la somma di

Euro 31.674,39 oltre interessi legali dalla domanda e rimborso delle spese di lite e di quelle di consulenza tecnica d'ufficio.

La sentenza veniva impugnata con appello principale dalla società SIC s.r.l. e con appello incidentale dalla società ENEL Distribuzione.

Con sentenza del 13.07-14.09.2006 la Corte di appello di Napoli respingeva entrambi i gravami e compensava le spese del grado.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale premetteva tra l'altro che con l'appello principale la società SIC si era doluta in primo luogo del mancato accoglimento della domanda anche relativamente al credito maturato nel periodo intercorso tra il settembre 1975 ed il dicembre 1978, successivo a quello inizialmente indicato, al riguardo censurando l'accoglimento dell'eccezione dell'Enel d'inammissibilità per novità di tale sua richiesta, ed in secondo luogo della mancata rivalutazione del preteso credito, che in tesi ben avrebbe potuto essere disposta anche d'ufficio, essendo la SIC un'impresa, per la quale il danno da svalutazione poteva ritenersi provato in via presuntiva. Tanto anche premesso, i giudici d'appello ritenevano che:

correttamente il tribunale non avesse accolto la domanda della società SIC volta ad ottenere le sue spettanze per la fornitura di energia elettrica dal settembre 1975 al dicembre 1978, trattandosi di domanda inerente ad un diverso periodo, fondata su distinta causa petendi e petitum, e, dunque, nuova ed inammissibile perchè tardivamente formulata in sede di conclusioni, senza che su di essa la controparte avesse accettato il contraddittorio;

infondata fosse anche la doglianza espressa dalla società SIC con il secondo motivo di gravame, dovendosi rilevare che, trattandosi di debito di valuta, andava applicato il principio nominalistico e che era mancata la prova del maggiore danno ex art. 1224 c.c. ed ancora che all'accoglimento di tale domanda era di ostacolo pure il rilievo che essa era stata proposta per la prima volta in sede di appello, in evidente violazione dell'art. 345 c.p.c..

Avverso questa sentenza la società Idroelettrica del Carpino SIC s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 29.10.2007 all'Enel Distribuzione S.p.a., che ha resistito con controricorso notificato il 7.12.2007.

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

A sostegno del ricorso la società Idroelettrica del Carpino denuncia: 1. Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 per erronea dichiarazione di inammissibilità della domanda con riguardo ai due distinti profili ossia a quello della ritenuta novità della domanda di condanna dell'Enel al pagamento del credito per forniture di energia elettrica sorto nel periodo settembre 1975 - dicembre 1978, successivo all'introduzione del giudizio, nonché a quello della data di proposizione di tale richiesta, che assume da anticipare rispetto a quella dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Conclusivamente formula i seguenti quesiti di diritto:

a) Dica la Corte di Cassazione se costituisca domanda nuova la diversa quantificazione della pretesa, in rapporti contrattuali a carattere continuativo e/o periodico, fermi i fatti costitutivi del diritto ovvero se, al contrario, essa non comporti la prospettazione di una nuova causa petendi e non dia pertanto luogo ad una domanda nuova risolvendosi in un mero ampliamento quantitativo della somma originariamente richiesta; con la conseguenza che, chiesta la condanna al pagamento delle forniture per gli anni precedenti all'instaurazione del giudizio, non si deve ritenere nuova, ed in quanto tale inammissibile, la richiesta formulata nel corso del giudizio stesso (ed eventualmente anche in sede di conclusioni) di condanna al pagamento di crediti maturati nel corso del processo,

nella misura già predeterminata dal contratto.

b) Dica la Corte se la proposizione di un'eccezione di compensazione determini un allargamento dell'oggetto del giudizio, imponendo all'organo giudicante una decisione con efficacia di giudicato su di essa, con la conseguenza che non può considerarsi proposta per la prima volta in sede di conclusioni una domanda relativa al pagamento di crediti maturati successivamente all'introduzione del giudizio, ove lo stesso credito sia stato posto alla base di un'eccezione di compensazione proposta nel corso dello stesso giudizio, eventualmente all'esito della riunione di più processi.

Il motivo, in entrambe le sue articolazioni, non merita favorevole apprezzamento.

Relativamente al primo profilo, si fonda su premesse solo apoditticamente affermate, sicché il fatto che la pretesa creditoria aggiuntiva, inerente a somministrazioni successive a quelle involte dalla domanda introduttiva, integrasse un mero superamento dei limiti quantitativi della prima e potesse ricondursi al medesimo titolo, senza richiedere l'accertamento di presupposti giuridici e di fatto ulteriori ed autonomi, è rimasta mera asserzione, non confortata dal richiamo di riscontri oggettivi emersi in sede di merito (in tema cfr. cass. n. 21291 del 2007). Con riguardo al secondo profilo, le doglianze si rivelano di nuovo generiche ed apodittiche oltre che prive di autosufficienza, come tali inammissibili rispetto al rilievo di tardività della domanda nuova in questione, sulla quale è anche rimasta incensurata la mancata accettazione del contraddittorio da parte della convenuta.

2. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riguardo al diniego di rivalutazione del credito. Deduce che nel caso in cui risulti in re ipsa dagli atti di causa la qualità di imprenditore del creditore, non può considerarsi sufficiente a rigettare la domanda di rivalutazione monetaria una motivazione fondata sulla semplice affermazione che non si è data la prova di aver subito il maggior danno ex art. 1224 c.c..

3. Nullità della sentenza e del procedimento art. 360 c.p.c., n. 4.

Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto: dica la Corte se possa considerarsi proposta per la prima volta in sede d'appello e, dunque, preclusa ex art. 345 c.p.c., una domanda di rivalutazione monetaria nonostante che nel giudizio di primo grado (ante L. n. 353 del 1990) sia stata proposta a verbale una domanda "attinente alla quota di svalutazione monetaria".

Il secondo motivo del ricorso non è fondato; al relativo rigetto segue anche l'assorbimento del terzo motivo d'impugnazione.

Il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non costituisce una conseguenza automatica del fatto notorio della perdita del potere di acquisto della moneta, ma richiede specifica e tempestiva domanda e comporta l'onere dell'allegazione e della prova di circostanze tali che consentano al giudice di desumere la sussistenza e l'entità del maggior danno subito dal creditore. In particolare, nel caso di ritardato adempimento di un'obbligazione di valuta, ai fini del riconoscimento del maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, anche il creditore imprenditore commerciale ha l'onere di allegare e di dimostrare o di aver fatto ricorso al credito bancario, sostenendone i relativi interessi passivi, ovvero - con la produzione dei bilanci - di comprovare quale fosse la produttività della sua impresa, per le somme in essa investite (cfr. cass. SU n. 19499 del 2008; cass. n. 3042 del 2009).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna della soccombente Società Idroelettrica del Carpino SIC s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della società controricorrente.

**PQM**

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Società Idroelettrica del Carpino SIC s.r.l. a rimborsare all'Enel Distribuzione S.p.a. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.000,00 per compenso ed Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2013

Note

**Utente:** cesda2397 CESDA SRL

www.iusexplorer.it - 25.10.2013

---

© Copyright Giuffrè 2013. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156